



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Artigiancassa
gruppo  **BNL**

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

***REGOLAMENTO
PER LE OPERAZIONI DI
LOCAZIONE FINANZIARIA AGEVOLATA***

Edizione marzo 2006

AVVERTENZA

Le presenti condizioni e modalità operative, redatte in attuazione dell'art. 23, primo comma, della Legge 21 maggio 1981, n. 240, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, della legge regionale 11 maggio 1998, n. 30, come modificata dall'art. 17 della legge regionale 20 gennaio 2005 n. 1 e dall'art. 16 della legge regionale 5 dicembre 2005 n. 31 e dalle Delibere della Giunta regionale del 14 marzo 2005, n. 692 e del 20 gennaio 2006, n. 122, disciplinano la concessione del contributo in conto canoni per le operazioni di locazione finanziaria agevolata artigiane, secondo la procedura valutativa c.d. a sportello. Dette condizioni e modalità si applicano con riferimento alle operazioni di locazione finanziaria con contratto stipulato a far tempo dal 15 febbraio 2006.

PREMESSA

1. Operazioni di locazione finanziaria

L'Artigiancassa Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane S.p.A.¹, in qualità di concessionaria della gestione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952 n. 949, può concedere contributi in conto canoni ai sensi dell'art. 23 comma 1 della legge 21 maggio 1981, n. 240, sulle operazioni di locazione finanziaria effettuate in favore delle imprese artigiane².

Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

2. Società e Banche autorizzate ad operare

Sono autorizzate ad operare nel comparto del leasing artigiano agevolato, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/81, le Società di locazione finanziaria³ iscritte nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Sono, altresì, autorizzate ad operare le Banche³ che svolgono direttamente attività di locazione finanziaria.

¹ Per brevità, successivamente denominata Artigiancassa.

² Per brevità successivamente denominata "impresa".

³ Per brevità, successivamente denominate "Società".

AGEVOLAZIONE IN CONTO CANONI

1. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, con esclusione di quelle appartenenti ai settori riportati nell'Appendice n. 1.

2. Domanda di ammissione al contributo in conto canoni

La domanda di ammissione del contributo in conto canoni deve essere compilata dall'impresa artigiana e dalla Società, per le parti di rispettiva competenza, utilizzando esclusivamente lo schema riportato in Appendice n. 2; la predetta domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere trasmessa dalla Società alla Sede Regionale Artigiancassa della Valle d'Aosta entro il termine di 6 mesi dalla data di decorrenza del contributo⁴.

Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di spedizione.

Alla domanda, da utilizzare anche per autocertificare l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, deve essere allegata, in originale o in copia autenticata dalla Società, la seguente documentazione:

- a)** il verbale di consegna sottoscritto dall'impresa contenente la descrizione, la data e il luogo di consegna dei beni ;
- b)** la planimetria dei locali con l'indicazione della loro singola destinazione, nel caso di operazioni di locazione finanziaria immobiliare.

Inoltre, per i provvedimenti di concessione delle agevolazioni di importo superiore a € 154.937,07, assoggettati alle disposizioni in materia di antimafia, deve essere allegato il certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane corredato dell'apposita "dicitura antimafia" della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. La disposizione non si applica alle attività artigiane esercitate in forma di impresa individuale.

Entro 15 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione al contributo in conto canoni, l'Artigiancassa comunica alla Società e all'impresa beneficiaria il numero di posizione assegnato alla richiesta e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria; dalla data di ricezione

⁴ Cfr. successivo paragrafo 8.

della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni di cui al successivo paragrafo 7.

3. Destinazione dell'operazione di locazione finanziaria

Le operazioni di locazione finanziaria, sulle quali possono essere concessi contributi in conto canoni, devono avere per oggetto:

- a) l'impianto e/o l'ampliamento del laboratorio (locazione finanziaria immobiliare), con esclusione dei locali che non sono posti al servizio dell'attività artigiana certificata;
- b) macchine, attrezzi strumentali, automezzi aventi caratteristiche strettamente correlate all'esercizio dell'attività, (locazione finanziaria mobiliare e di automezzi) nuovi⁵.

La destinazione aziendale dei beni oggetto delle operazioni di locazione finanziaria deve essere mantenuta, per tutta la durata dell'agevolazione, sotto pena di revoca.

Al termine dell'operazione di locazione finanziaria, l'impresa artigiana locataria non potrà beneficiare – per l'acquisto dei beni locati – delle agevolazioni previste dalla vigente normativa in materia di finanziamenti artigiani agevolati.

Il contributo in conto canoni non può essere concesso per il rinnovo di un contratto di locazione finanziaria in precedenza agevolato, ovvero per la locazione finanziaria di beni già di proprietà dell'impresa conduttrice.

4. Importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al contributo

L'importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al contributo in conto canoni è pari al valore del bene⁶ diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione finanziaria. Detto importo non può comunque superare quello massimo concedibile ad una stessa impresa⁷, tenuto conto della eventuale complessiva residua

⁵ La circostanza, ove non rilevabile dalla documentazione prodotta, deve essere attestata dalla Società.

⁶ Al netto di imposte, tasse, oneri accessori e spese.

⁷ Ai sensi delle vigenti disposizioni normative, l'importo massimo ammissibile al contributo in conto canoni per una stessa impresa artigiana è fissato in € 185.924,48 di cui € 61.974,82 posti a carico dei conferimenti regionali. Nel caso di impresa costituita in forma di cooperativa l'importo massimo ammissibile al contributo in conto canoni è fissato in € 37.184,90, di cui € 12.394,97 posti a carico dei conferimenti regionali, per ciascun socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa. Nel caso di consorzio o di società consortile, il predetto importo massimo ammissibile al contributo in conto canoni si determina moltiplicando l'importo massimo concedibile ad una stessa impresa per il numero delle imprese artigiane consorziate.

esposizione per precedenti operazioni di contributo in conto interessi ovvero in conto canoni.

Sono escluse dall'agevolazione le operazioni di locazione finanziaria di beni il cui valore⁶ sia inferiore ad € 10.329,14.

5. Durata di riconoscimento del contributo in conto canoni

Qualunque sia la maggior durata dei contratti di locazione finanziaria, quella ammissibile al contributo in conto canoni non può essere superiore:

- a 7 anni, se riguarda beni immobili;
- a 4 anni, se riguarda beni mobili.

Qualora il contratto di locazione finanziaria riguardi una impresa di nuova costituzione⁸, le predette durate sono elevate a 10 ovvero 5 anni, trattandosi rispettivamente di beni immobili e di beni mobili.

6. Tasso e canoni anticipati applicabili dalle Società

Il tasso a carico delle imprese deve essere compatibile con le condizioni massime stabilite dalla presente disciplina⁹.

Il tasso massimo applicabile dalle Società si determina sulla base del tasso di riferimento vigente nel mese antecedente quello in cui viene stipulato il contratto¹⁰ con la maggiorazione di:

- a) 6 punti percentuali, nel caso di locazione finanziaria immobiliare;

⁸ Si considerano di nuova costituzione le imprese iscritte negli Albi da non oltre un anno dalla data di presentazione della domanda di concessione del contributo in conto canoni alla Società.

⁹ Le condizioni massime che possono essere praticate dalle Società sono riferite al tasso interno con capitalizzazione mensile ricavato in base alla seguente formula:

$$V - A = \sum_{j=1}^{n-x} C x (1+t)^{-j} + VR x (1+t)^{-n}$$

di cui:

V = valore locato; A = anticipo; n = numero canoni; x = 1 nel caso di macro canone, ovvero x = numero canoni anticipati; j = numero canoni mensili; C = importo canone; VR = valore residuo; t = tasso mensile effettivo. Per periodicità diversa da quella mensile, il tasso così determinato dovrà essere riportato all'effettivo annuo con capitalizzazione mensile.

¹⁰ Il tasso di riferimento da considerare è quello indicato e aggiornato con decreto del Ministro delle Attività Produttive, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea. Detta misura di tasso di riferimento è resa pubblica sul seguente sito Internet:

http://www.europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html.

b) 5 punti percentuali, nel caso di locazione finanziaria mobiliare e di autoveicoli relativa a contratti aventi per oggetto beni del prezzo imponibile fino a € 51.645,69;

c) 4 punti percentuali, nel caso di locazione finanziaria mobiliare e di autoveicoli relativa a contratti aventi per oggetto beni del prezzo imponibile oltre € 51.645,69.

Il tasso come sopra determinato inteso come tasso nominale con capitalizzazione mensile, dovrà essere convertito in tasso effettivo annuo e verrà modificato in relazione alle variazioni del tasso di riferimento che determinano modificazioni del tasso massimo applicabile, convertito in tasso effettivo annuo, superiori a 0,50 punti percentuali¹¹.

In occasione di ogni variazione di entità superiore al suddetto valore verranno comunicati i nuovi tassi massimi.

Nessun altro onere, ad esclusione di quelli di istruttoria, di atto e di assicurazione, può essere addebitato all'impresa.

La copia autentica del contratto di locazione finanziaria resterà a disposizione dell'Artigiancassa presso la Società.

Il pagamento anticipato di canoni è consentito fino alla seguente misura massima:

- per le operazioni aventi durata non superiore a 5 anni, al 15% del valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a 6 mesi;
- per le operazioni aventi durata superiore a 5 anni, al 20% del valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a 12 mesi.

7. Ammissione al contributo in conto canoni

La domanda di ammissione al contributo in conto canoni, se completa e corredata della documentazione indicata al precedente punto 2, viene sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, all'esame del Comitato Tecnico regionale.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni ed i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di tre mesi dalla

¹¹ La variazione dello 0,50 di punto può essere raggiunta anche sommando algebricamente più variazioni mensili.

data di ricezione della relativa comunicazione effettuata da Artigiancassa. L'ammissione al contributo in conto canoni è deliberata nel termine di 45 giorni dalla data di ricezione della domanda stessa o della documentazione che la deve completare; entro 15 giorni dalla data della delibera viene data comunicazione alla Società e all'impresa beneficiaria dell'ammissione medesima e del responsabile dell'unità organizzativa competente per la gestione dell'agevolazione.

Il Comitato può deliberare:

- a) in presenza di fondi, la concessione del contributo;
- b) in carenza di fondi, l'ammissione a contributo con riserva da sciogliere, se e quando saranno disponibili i relativi fondi, secondo l'ordine cronologico di ammissione con riserva. Le condizioni definitive di agevolazione da praticare all'impresa saranno comunicate dall'Artigiancassa al momento dello scioglimento della riserva stessa. A seguito dello scioglimento della riserva, il contributo è corrisposto senza maggiorazione degli interessi. Qualora la riserva non venga sciolta entro il termine di due anni dalla data di decorrenza del primo canone periodico di importo costante, l'operazione non beneficerà del contributo in conto canoni. Di tale circostanza viene data comunicazione ai soggetti in precedenza indicati.

8. Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo in conto canoni

Il contributo in conto canoni, determinato in funzione del tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto di locazione finanziaria, è calcolato in misura equivalente al contributo in conto interessi spettante ad una corrispondente operazione effettuata ai sensi dell'art. 37 della Legge n. 949/52.

Il contributo in conto canoni è pari al 75%¹² del citato tasso di riferimento e la relativa misura non può superare il limite previsto dal regime comunitario "de minimis".

La decorrenza del contributo in conto canoni è quella del primo canone periodico di importo costante. La data di decorrenza di detto canone periodico deve coincidere o essere posteriore al primo giorno del mese successivo a quello di consegna del bene e, nel caso di più beni, a quello di consegna dell'ultimo bene.

Il contributo, ripartito in più quote, è erogato all'impresa per il tramite della Società che provvede ad accreditarlo all'impresa stessa, entro trenta giorni

¹² Resta a carico dei fondi statali la quota di tale contributo pari al 45% per le Aree Obiettivo 2 e pari al 35% per le rimanenti Aree.

dalla ricezione e con valuta pari a quella applicata dall'Artigiancassa, semprechè:

- abbia riscontrato il regolare pagamento dei canoni del periodo di relativa competenza;
- non abbia comunicazioni rese a termini di contratto dall'impresa circa eventuali cessazioni dell'attività e/o della destinazione aziendale del bene locato¹³.

In caso contrario, la Società interrompe l'accredito delle quote di contributo, che potrà riattivare con valuta pari a quella dell'accredito a suo tempo effettuato dall'Artigiancassa, ove l'impresa provveda al pagamento dei canoni insoluti¹⁴ ovvero le comunicazioni rese non abbiano determinato revoche totali o parziali come previsto al successivo paragrafo 9.

Qualora il contratto venga risolto o l'impresa non provveda al pagamento dei canoni insoluti entro la scadenza contrattuale dell'operazione, ovvero l'Artigiancassa revochi il contributo per mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, la Società autorizza Artigiancassa ad emettere nota di debito relativa alle quote di contributo non accreditate all'impresa, con valuta pari a quella dell'accredito a suo tempo riconosciuta da Artigiancassa.

Il contributo in conto canoni e' assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa vigente.

Le eventuali ritenute vengono effettuate da Artigiancassa all'atto dell'erogazione di ogni singola quota di contributo.

A fronte delle ritenute effettuate nel corso di ciascun anno solare, Artigiancassa rilascia all'impresa una dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.

9. Revoca del contributo in conto canoni

L'Artigiancassa si riserva la facoltà di accertare direttamente sia presso la Società che presso l'impresa, la sussistenza per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria, delle condizioni e finalità dell'operazione ammessa al contributo in conto canoni.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione il contributo in conto canoni è revocato totalmente o parzialmente.

¹³La Società e' tenuta a comunicare tempestivamente all'Artigiancassa, anche a mezzo fax, le notizie in parola ai fini della sospensione dell'erogazione di ulteriori quote di contributo e della determinazione dell'eventuale contributo indebitamente percepito dall'impresa.

¹⁴Non e' considerato regolare pagamento quello effettuato a seguito di azioni ingiuntive ovvero intervenuto successivamente all'estinzione contrattuale.

Il contributo in conto canoni potrà, inoltre, essere revocato in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo – previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall'impresa stessa all'Artigiancassa, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Per fatti non imputabili all'impresa, il contributo indebitamente percepito sarà maggiorato esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede Artigiancassa.